

Codice A1907A

D.D. 28 dicembre 2017, n. 707

**Modifica regimi di aiuto SA.44367 ("Bando per l'accesso al Fondo Pmi) e SA.44396 (2016/X) (Bando "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura") al fine di conformarli alle nuove disposizioni in materia di aiuti a finalita' regionale di cui Reg. (UE) N. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) 1084/2017.**

Considerato che:

- la Direzione "Competitività del Sistema Regionale è titolare dei seguenti regimi di aiuto esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (in GUUE L 187 del 26/06/2014):
  - SA.44367 (2016/X) dal titolo "Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie imprese" il cui bando attuativo è stato approvato con D.D. n 1038 del 30.12.2015 e n. 21 del 20.1.2016;
  - SA.44396 (2016/X) dal titolo "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura il cui bando attuativo è stato approvato con D.D. n. 33 del 22.01.2016.
- In entrambi i regimi di aiuto sopra elencati sono previste concessioni di "aiuti a finalità regionale" ai sensi degli artt. 13 e ss. del citato Regolamento (UE) n. 651/2014;
- detto Regolamento (UE) n. 651/2014 è stato modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 (in GUUE L 156 del 20 giugno 2016) il quale è entrato in vigore il 10 luglio 2017;
- in data 5 luglio 2017 è stata emanata la Nota della Commissione Europea DG Concorrenza COMP/H1/KTo-KDM-YC/D(2017) – 063645 "Introduzione alle nuove disposizioni contro la delocalizzazione nei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria", che impone di adeguare entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento (10 luglio 2017 – 9 gennaio 2018) tutti i regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti attualmente attuati in base al regolamento generale di esenzione per categoria per tener conto delle modifiche nelle disposizioni contro la delocalizzazione ossia l'articolo 14, paragrafo 16, e l'articolo 2, punto 61 bis introdotte dal citato Regolamento (UE) 1084/2017.
- è necessario pertanto ottemperare entro il termine indicato a quanto disposto dalla nota sopra citata procedendo all'adeguamento dei bandi sopra indicati e alla modifica dei collegati regimi SA.44367 (2016/X) e SA.44396 (2016/X) tramite piattaforma SANI.
- ove necessario, occorre altresì registrare l'avvenuta modifica dei regimi di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i ed ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (GU n.175 del 28-7-2017);

Ritenuto pertanto opportuno apportare le necessarie integrazioni ai sopracitati bandi al fine dell'adeguamento degli stessi al Regolamento (UE) 1084/2017, si dispongono le seguenti modifiche:

- all'art. 2.4 “Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli aiuti a finalità regionale” del bando approvato con D.D. nn. 1038 del 30.12.2015 e 21 del 20.1.2016, - regime SA.44367 (2016/X):
  - è inserito alla lettera b) il seguente testo: *“A far data dall’8 gennaio 2018, la concessione dell’aiuto a finalità regionale è subordinata alla conferma da parte del beneficiario che questi non ha effettuato una delocalizzazione<sup>(nota)</sup> verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e all’impegno dello stesso beneficiario a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.”*;
  - è inserita la seguente nota in calce al capoverso sopra indicato: *“(nota) Come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, all’art. 2, punto 61 bis qui di seguito riportato: “61 bis “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.”*;
- con riferimento al bando approvato con D.D. n. 33 del 22.01.2016 – SA.44396 (2016/X)
  - l’art. 2.2 “Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato”, primo comma, secondo trattino è così sostituito: *“- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L.187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 In GUUE L 156 del 20 giugno 2016 e s.m.i., di seguito Regolamento (UE) n. 651/2014.”*;
  - all’art. 3.1, dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente testo: *“A far data dall’8 gennaio 2018, nel caso di aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 14, comma 16 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è possibile concedere in esenzione tali aiuti ad un beneficiario solo se conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.”*;
  - all’ottavo comma del punto “B3 Condizioni di ammissibilità” dell’art. 3.3 “Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all’occupazione (3.3.C)” è aggiunto il seguente testo: *“A far data dall’8 gennaio 2018, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.”*;
  - dopo il penultimo comma del punto “B3 Condizioni di ammissibilità” dell’art. 3.3 “Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all’occupazione (3.3.C)” è aggiunto il seguente testo: *“A far data dall’8 gennaio 2018 il precedente paragrafo è sostituito dal seguente: Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo*

*stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. La definizione di delocalizzazione è prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 all'art. 2, punto 61 bis che qui di seguito si riporta: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.”;*

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

#### I DIRIGENTI

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017, "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la Legge 19 luglio 1993 n. 236 e s.m.i. “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;

vista la normativa in materia di aiuti di Stato ed in particolare il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» e il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (in GUUE L156 del 20 giugno 2016);

vista la Nota della Commissione Europea DG Concorrenza del 5 luglio 2017 COMP/H1/KTo-KDM-YC/D(2017) – 063645 “Introduzione alle nuove disposizioni contro la delocalizzazione nei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria”;

visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);

vista la D.G.R n. 14-2418 del 16.11.2015 “L.R. n. 34/2004, L.R. n. 44/2000, L.R. n. 34/2008, L. 236/1993, Modifiche ed integrazioni alla misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura. Approvazione dei nuovi criteri”;

vista la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la L.R. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”;

#### DETERMINANO

- a. di modificare il regime di aiuto SA.44367 (2016/X) dal titolo “Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie imprese” adeguando il bando attuativo approvato con D.D. nn. 1038 del 30.12.2015 e 21 del 20.1.2016 nel seguente modo:
- all’art. 2.4 “Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli aiuti a finalità regionale”:
    - è inserito alla lettera b) il seguente testo: “ *A far data dall’8 gennaio 2018, la concessione dell’aiuto a finalità regionale è subordinata alla conferma da parte del beneficiario che questi non ha effettuato una delocalizzazione<sup>(nota)</sup> verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e all’impegno dello stesso beneficiario a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.*”;
    - è inserita la seguente nota in calce al capoverso sopra indicato:<sup>(nota)</sup> “*Come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, all’art. 2, punto 61 bis qui di seguito riportato: “61 bis “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;*”;
- b. di modificare il regime di aiuto SA.44396 (2016/X) dal titolo “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura adeguando il bando attuativo, approvato con D.D. n. 33 del 22.01.2016, nel seguente modo:
- l’art. 2.2 “Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato”, primo comma, secondo trattino è così sostituito: “- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L.187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 In GUUE L 156 del 20 giugno 2016 e s.m.i., di seguito Regolamento (UE) n. 651/2014.”;
  - all’art. 3.1, dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente testo: “*A far data dall’8 gennaio 2018, nel caso di aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 14, comma 16 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è possibile concedere in esenzione tali aiuti ad un beneficiario solo se conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.*”;

- o all'ottavo comma del punto "B3 Condizioni di ammissibilità" dell'art. 3.3 "Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C)" è aggiunto il seguente testo: *"A far data dall'8 gennaio 2018, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti."*;
- o dopo il penultimo comma del punto "B3 Condizioni di ammissibilità" dell'art. 3.3 "Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C)" è aggiunto il seguente testo: *"A far data dall'8 gennaio 2018 il precedente paragrafo è sostituito dal seguente: Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. La definizione di delocalizzazione è prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 all'art. 2, punto 61 bis che qui di seguito si riporta: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE."*;
- c. di provvedere alla modifica dei regimi di aiuto SA.44367 (2016/X) e SA.44396 (2016/X) tramite piattaforma SANI, in ottemperanza della Nota della Commissione Europea DG Concorrenza del 5 luglio 2017 COMP/H1/KTo-KDM-YC/D(2017) – 063645 "Introduzione alle nuove disposizioni contro la delocalizzazione nei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria";
- d. di provvedere, ove necessario, alla successiva registrazione dell'avvenuta modifica dei regimi di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i ed ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (GU n.175 del 28-7-2017).

Ai sensi dell'art. n. 26 comma 1) del D.lgs 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione.

La presente determinazione non è soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli  
Clara Merlo

Il Dirigente Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione  
Vincenzo Zezza